

"STAND BY ME ACQUI ONLUS"

STATUTO

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia, l'Associazione denominata "STAND BY ME ACQUI ONLUS".

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede in Acqui Terme (AL) in Via Garibaldi 94.

Art. 3) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4) SCOPO ED OGGETTO

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica ed ha per oggetto le seguenti attività:

- Tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini;
- Azioni volte alla prevenzione ed eliminazione delle situazioni di discriminazione sociale di ogni genere;
- Acquisto di macchinari, attrezzature e veicoli per il pronto intervento sanitario e per il soccorso di persone che necessitano di intervento d'urgenza;
- Promozione di incontri e convegni di riflessioni sociali e socio-culturali;
- * Prevenzione delle malattie cardio-vascolari e della morte cardiaca improvvisa;
- Organizzazione di eventi e manifestazioni per reperire fondi per le finalità sociali;
- Assistenza sociale diretta ed indiretta alle persone in stato di necessità;
- Organizzazione di corsi di pronto intervento sanitario;
- Organizzazione di corsi per il corretto utilizzo di apparecchi elettromedicali di pronto intervento (ad esempio di defibrillatori ed apparecchi analoghi).

L'Associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quante ad essa connesse, e comunque in via non prevalente, con una particolare attenzione alla promozione della sensibilità alla cultura della salute e del benessere.

Art. 5) COLLABORAZIONI ED ASSOCIAZIONI

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e promuovere o costituire altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

Art. 6) SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori: coloro che hanno effettivamente operato per la sua realizzazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- Soci onorari: coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo;
- Soci ordinari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, sottoscrivono le quote associative;
- Soci sostenitori: coloro che, pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, erogano contribuzioni volontarie e non operano nello svolgimento delle varie attività.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di socio.

Art. 7) AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione non può essere fatta per un periodo temporaneo.

Tuttavia è facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione medesima.

Le quote dei soci sono intrasferibili.

Art. 8) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita.

Art. 9) PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Contributi degli aderenti;
- Contributi di privati;
- Contributi da società finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 11) ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6) ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- La relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- Il bilancio dell'esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- Alla nomina del Consiglio Direttivo;
- Alla nomina del Collegio dei Revisori, se nominato;

Ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 12) CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso alla bacheca della sede o attraverso mezzi di comunicazione attestanti il ricevimento della convocazione.

Art. 13) FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purchè non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, se nominato, conferendo ad esso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 15) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 16) POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio di esercizio e la relazione annuale della gestione.

Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Tali libri potranno essere consultati dai soci che hanno altresì il diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 17) PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione, a nominare il Presidente se non nominato in sede di stipula dell'atto costitutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi.

Art. 18) ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione medesima a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di ONLUS che, per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 19) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive integrazioni e modificazioni, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 20) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra non soci, dall'Assemblea la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Tale organo verrà nominato nel caso in cui i proventi dell'attività svolta dall'Associazione superino, per due anni, l'ammontare di euro 500.000,00 (cinquecentomilavirgolazerozero) o quanto indicato dalle leggi vigenti in materia.

Per la durata della carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo come da articoli n. 14 e n. 15 del presente Statuto.

Art.21) NORME GENERALI

L'Associazione:

- non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma gli stessi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse; gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, dovranno pertanto essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse;
- ha assoluto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;

- ha l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio, in caso di scioglimento, ad altra Associazione che operi a fini di utilità sociale ad altri enti che hanno fini analoghi, e per fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo dell'art.3 c.190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 22) NORME APPLICABILI

Per quanto non qui previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal DLgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalle leggi vigenti in materia.